

Prestazioni di livello C7

Contributo frequenza centri estivi

Carattere e finalità dell'erogazione

Erogazione di un contributo a favore dei figli dei dipendenti di aziende iscritte all'EBRET e dei titolari di impresa iscritta all'EBRET o loro assimilati, per il rimborso del servizio di frequenza dei Centri Estivi relativo a bambini nati negli anni dal 2010 al 2019.

La domanda può essere presentata previa presentazione dell'ISEE 2025 del richiedente il contributo non superiore a € 30.000 (trentamila).

Misura dell'erogazione

Il contributo EBRET è pari al costo sostenuto per aver usufruito del servizio di frequenza dei centri estivi nel periodo 15 giugno 2025 - 15 settembre 2025, fino ad un importo massimo di € 300 (trecento).

Erogazione del contributo

Il genitore può richiedere il contributo per un solo figlio. I genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.

Tempi di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025.

Documentazione occorrente

- Copia della fattura o dello scontrino relativo al pagamento del Centro Estivo
- Copia del modello ISEE 2025 del richiedente il contributo
- Stato di famiglia

Elenco delle prestazioni erogate e norme generali

Prestazioni riservate alle Aziende

Livello A1: Innovazione aziendale

Livello A2: Ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali

Livello A3: Certificazioni di qualità

Livello A4: Contributo per autoproduzione energia per aziende

Livello A5: Contributo per maternità imprenditrici

Livello A6: Contributo a seguito di assenza della dipendente per maternità

Livello A7: Internazionalizzazione e/o promozione

Livello A8: Sostegno al ricambio generazionale nelle aziende

Livello A10: Progetto green

Prestazioni per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

Livello B1: Aggiornamento DVR e stipula contratti globali di assistenza

Livello B2: Acquisto DPI, dispositivi Multi Rilevatori e tecnologie IoT

Livello B3: Acquisto AED - Defibrillatore

Prestazioni comuni per Aziende e Dipendenti

Livello C1: Contributo per figli e/o coniugi in condizione di fragilità

Livello C2: Contributo per frequenza asilo nido

Livello C3: Contributo per genitore non autosufficiente

Livello C4: Contributo abbonamento trasporto casa/scuola

Livello C5: Contributo frequenza universitaria

Livello C6: Contributo mensa scolastica

Livello C7: Contributo frequenza centri estivi

Livello C8: Contributo frequenza pre-scuola e post-scuola

Prestazioni riservate ai Dipendenti

Livello D1: Contributo per acquisto di testi scolastici

Livello D2: Contributo per astensione per maternità

Livello D3: Contributo per abbonamento trasporto casa/lavoro

Criteri generali di accesso alle prestazioni

Le prestazioni saranno erogate nei limiti del budget delle risorse stanziato per ogni singolo livello di intervento secondo l'ordine cronologico di completamento della pratica. L'EBRET erogherà l'importo spettante con un bonifico bancario effettuato sul conto corrente dell'azienda. Nel caso in cui il destinatario della prestazione sia il dipendente, l'azienda inserirà l'importo così ricevuto nella prima busta paga utile del lavoratore.

Il modello ISEE, se richiesto come documentazione all'interno della prestazione deve comprendere il beneficiario dell'intervento.

Aziende

Possono richiedere le prestazioni le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato il contributo EBNA almeno nelle 24 mensilità precedenti o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione all'EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate. Tale sanatoria, ai fini del diritto alla prestazione, è ammissibile solamente se le mensilità EBNA già versate dall'azienda nei 24 mesi antecedenti alla domanda di intervento sono almeno 8.

Le fatture relative alle spese sostenute e di cui si chiede il rimborso debbono essere accompagnate da opportuna quietanza o da copia del bonifico di pagamento.

Saranno ammesse a contributo solo le spese fatturate nell'anno 2025, anno di riferimento del presente Regolamento.

In caso di leasing deve essere prodotta la documentazione relativa al pagamento delle prime due rate. Nel caso di acquisti in leasing, per determinare l'anno di riferimento farà fede l'anno in cui viene sottoscritto il contratto.

Nel caso in cui fra venditore ed acquirente sia stato contrattualmente definito un piano di acquisto rateale, al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 2026, la ditta deve aver saldato, con idonea dichiarazione del venditore circa l'avvenuto pagamento, almeno il 25% del bene acquistato.

I sistemi di pagamento delle fatture di cui si chiede rimborso possono essere esclusivamente:

- Bonifico bancario, con evidenza del CRO
- Addebito diretto in CC con evidenza della transazione avvenuta in CC
- Carte di pagamento con evidenza della transazione avvenuta in CC o nell'estratto conto della carta
- Assegni con evidenza della transazione avvenuta in CC
- Servizi di pagamento in internet (e-payments) con evidenza della transazione avvenuta in CC o nell'estratto conto della carta
- Pagamenti su dispositivi portatili (m-payments) con evidenza della transazione avvenuta in CC o nell'estratto conto della carta
- RIBA (Ricevuta Bancaria) con evidenza della transazione avvenuta in CC
- Eventuale altra forma di pagamento tracciata

I pagamenti in contanti sono ammessi fino al limite di € 5.000 e solo se accompagnati da idonea dichiarazione del venditore circa l'avvenuto pagamento.

Dipendenti

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni i dipendenti di aziende che, alla data di presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato almeno nelle 24 mensilità precedenti o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione all'EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate. Tale sanatoria, ai fini del diritto alla prestazione, è ammissibile solamente se le mensilità EBNA già versate dall'azienda nei 24 mesi antecedenti alla domanda di intervento sono almeno 8.

Il contributo potrà essere richiesto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, purché il diritto sia maturato nel periodo di tempo in cui era attivo il rapporto di lavoro dipendente.

Saranno ammesse a contributo solo le spese fatturate nell'anno 2025, anno di riferimento del presente Regolamento e pagate entro la data di trasmissione della domanda di contributo.

Definizioni

Richiedente

Per richiedente si intende il soggetto, titolare di azienda o dipendente, che ha maturato il diritto a presentare la domanda.

Beneficiario

Per beneficiario si intende il soggetto per il quale viene erogato il contributo (ad esempio figlio, genitore, coniuge).

Le richieste di contributo possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica accessibile attraverso il sito www.ebret.it.

I tempi relativi alla presentazione di eventuali ricorsi circa le determinazioni dell'EBRET sono fissati in 12 mesi dalla data di erogazione o di respingimento della domanda.

Eventuali ricorsi possono solo riguardare criteri di calcolo e le modalità di interpretazione delle spese presentate. Le pratiche respinte per mancanza di documentazione presentata oltre i termini richiesti nelle comunicazioni di sollecito non possono essere oggetto di riapertura e/o ricorso.

Ogni modifica al Regolamento o comunicazione importante o di pubblica utilità relativa alle prestazioni viene comunicata tempestivamente dall'EBRET tramite il proprio sito internet www.ebret.it e/o con newsletter cartacee/elettroniche indirizzate agli utenti.